



30 MINUTI CON L'ESPERTO

L'art.25 bis D.lgs. 546/1992
ALLA LUCE DELLA RECENTE
RIFORMA

Venerdì 11 Ottobre 2024
ore 9:30

EXACTA
A-BOX GROUP

Anthea
ADVICE & RESOURCES

a
ADVISE & RESEARCH

dasein
ADVICE & SOLUTIONS

macpal
ADVICE & SOLUTIONS

WEBINAR GRATUITO



ANTHEA S.R.L.

Programma

Webinar 11 ottobre 2024

- L' art. 25 bis D.lgs n. 546/1992 alla luce della recente riforma tributaria

Relatore: Avv. Luca Blengio

Art. 25 bis D.lgs n. 546/1992

L'art. 25 bis del D.lgs n. 546/1992 disciplina il *Potere di certificazione di conformità* nell'ambito del processo telematico.

Tale norma ha la funzione di disciplinare le modalità di deposito di atti e documenti nell'ambito del processo tributario telematico, al fine di organizzare l'attività processuale ed evitare abusi del diritto.

Art. 25 bis D.lgs n. 546/1992

Comma 1:

Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 25 bis D.lgs n. 546/1992

Comma 2:

Analogo potere di attestazione di conformita' e' esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado [...].

Comma 3:

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.

Art. 25 bis D.lgs n. 546/1992

Comma 4:

L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.

Comma 5:

Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

Riforma tributaria /Introduzione del comma 5 bis

Con la riforma del diritto tributario di cui al D.lgs n. 220/2023, è stato introdotto il nuovo comma 5 bis, il quale è composto di due periodi:

Primo periodo:

Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.

Secondo periodo:

Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale.

Entrata in vigore del comma 5 bis

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo D.lgs. 220/2023, tale norma si applica ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

Possibili interpretazioni del secondo periodo del comma 5 bis

Prima interpretazione

Secondo una prima interpretazione, il comma 5 bis dovrebbe essere letto nella sua interezza per cui, se il primo periodo si riferisce alle altre fasi e gradi del medesimo giudizio, anche il secondo periodo dovrebbe riferirsi solo a quei documenti che, depositati in cartaceo quando ancora era possibile farlo, in una successiva fase o grado del medesimo giudizio dovrebbero essere depositati telematicamente unitamente ad una attestazione di conformità.

Questa interpretazione si presenta particolarmente favorevole per le parti, ma è genericamente ritenuta errata, in quanto si riferirebbe ad ipotesi marginali (giudizi antecedenti al 2019) e imporrebbe alle parti di recuperare le copie cartacee presso le Cancellerie, estrarle da quei fascicoli a proprie spese, scansionarli e ridepositarli nel giudizio telematico muniti di attestazione di conformità.

Possibili interpretazioni del secondo periodo del comma 5 bis

Seconda interpretazione

Secondo un'altra interpretazione, il secondo periodo del comma 5 bis sarebbe strettamente connesso con la disposizione del 1° comma, per cui l'onere di apporre l'attestazione di conformità riguarderebbe solo gli atti che sono nella disponibilità della parte in originale o in copia conforme in formato cartaceo, mentre per gli altri documenti, già in formato digitale scansionato, l'attestazione non sarebbe necessaria.

Tale tesi è però difficilmente condivisibile, poiché andrebbe a disciplinare in maniera diversa l'utilizzabilità ed il valore probatorio di documenti che, per loro natura, potrebbero essere potenzialmente i medesimi.

Possibili interpretazioni del secondo periodo del comma 5 bis

Terza interpretazione

Altri operatori del diritto privilegiano invece un' interpretazione letterale della norma e quindi ritengono che tutti gli atti e i documenti (originali cartacei, depositati in giudizio a seguito della loro scansione) privi di attestazione di conformità siano inutilizzabili ai fini del decidere.

In assenza di delucidazioni da parte del Ministero - ed in assenza di giurisprudenza sulla questione - in via prudenziale si ritiene opportuno aderire a tale interpretazione più restrittiva, e quindi di attestare sempre la conformità delle copie scansionate di atti e documenti, rispetto agli originali in nostro possesso.

Chi può eseguire l'attestazione di conformità?

Il comma 1 dell'art. 25 bis attribuisce il potere di redigere l'attestazione di conformità al *“difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”*, che disponga del documento in questione in originale o in copia conforme.

Volendo interpretare tale norma alla luce del D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto Sviluppo Bis), solo chi rappresenta in giudizio la parte (il difensore o il funzionario abilitato) avrà il potere di eseguire l'attestazione di conformità (rispetto agli originali cartacei in suo possesso).

Esempio di documenti da depositare in giudizio

L'attestazione di conformità dovrà quindi essere redatta con riferimento a tutti i documenti che la parte intende depositare e che possiede in originale cartaceo. A titolo di esempio:

- gli atti impositivi (ad esempio: le ingiunzioni di pagamento, gli avvisi di accertamento, ecc...);
- le comunicazioni idonee a interrompere la prescrizione della pretesa tributaria (avvisi di pagamento, solleciti, diffide, ecc...);
- i documenti attestanti la notifica di tali atti (ad esempio: le ricevute di notifica tramite messo comunale, le ricevute di ricezione delle raccomandate, le buste attestanti la compiuta giacenza, ecc...).

Tale onere di attestazione non sussiste per i documenti nativi digitali (ad esempio, in formato PDF), che la parte detiene in formato digitale (non cartaceo).

Modalità di attestazione

L'attestazione di conformità della copia informatica deve essere effettuata secondo le modalità disciplinate dal *Codice dell'amministrazione digitale* e, quindi, nel rispetto delle Linee Guida AgID emanate in attuazione del C.A.D., in forza delle quali:

*“Laddove richiesta dalla natura dell'attività, l'attestazione di conformità delle copie per immagine su supporto informatico di un documento analogico **può essere inserita nel documento informatico contenente la copia per immagine** o essere prodotta come **documento informatico separato** contenente un riferimento temporale e l'impronta di ogni copia per immagine. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata del notaio o del pubblico ufficiale a ciò autorizzato”.*

Attestazione su documento informatico separato

Per documento informatico separato si intende un file creato con un programma di elaborazione testuale (ad es.: WORD), nel quale è riportata una attestazione di conformità del seguente tenore:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto _____ attesta, ai sensi di legge, che la copia informatica allegata [NOME FILE_ es.: Avviso di accertamento n.pdf oppure Ricevuta di notifica dell'avviso di accertamento n.pdf] è conforme all'originale analogico del [DESCRIZIONE ALLEGATO: es.: Avviso di accertamento ex art. 1, comma 792 L. n. 160/2019 n. oppure Avviso di ricevimento postale relativo alla notifica dell' avviso di accertamento ex art. 1, comma 792 L. n. 160/2019 n.] dal quale è estratta.

Luogo, data _____

(Indicazione del soggetto firmatario)

Questo file testuale (ad es.: WORD) dovrà quindi essere convertito in formato PDF e firmato digitalmente.

Attestazione sul medesimo documento informatico

In alternativa, l'attestazione di conformità può essere anche inserita nel medesimo documento scansionato. Si dovrà quindi scansionare il documento cartaceo e, sul file PDF così creato, in calce allo stesso, si dovrà inserire una attestazione di conformità del seguente tenore:

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto _____ attesta, ai sensi di legge, che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico dal quale è estratta.

Luogo, data _____

(Indicazione del soggetto firmatario)

Qui di seguito, un paio di link ricavati da Youtube, dove viene spiegato come inserire l'attestazione all'interno di un file PDF: <https://www.youtube.com/watch?v=6QHE1Do7obg> - <https://www.youtube.com/watch?v=WeilFIF9TJ4>

Il file PDF così modificato dovrà poi essere sottoscritto digitalmente.

Grazie per l'attenzione

Per domande o
chiarimenti

E-mail: segreteria@antheasrl.org

30 MINUTI CON L'ESPERTO

L'art.25 bis D.lgs. 546/1992
ALLA LUCE DELLA RECENTE
RIFORMA

Venerdì 11 Ottobre 2024
ore 9:30